

22 LUG 2016

AULA 'A'

15217.16

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE MOL. ESENTE DIRITTI

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4645/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 15217

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ord. 20/04/2016
- Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere - PU
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4645-2013 proposto da:

in persona
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in - presso lo
 studio dell'avvocato - che la
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato

2016 , giusta delega in atti;

- ricorrente -

1593

contro

elettivamente

domiciliato in

presso lo

studio dell'avvocato che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO
LUPI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 593/2012 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 1827/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



R.G. n. 4645/13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2422/10 il Tribunale di Torino condannava
a pagare all'ex dirigente la somma di euro 102.228,49 a
titolo di differenze retributive e sul TFR.

Con sentenza depositata l'8.6.12 la Corte d'appello subalpina, rigettato
l'appello incidentale della società e parzialmente accolto quello principale di
, liquidava in suo favore l'ulteriore somma di euro 102.386,13 a
titolo di differenze retributive, TFR e accessori calcolati fino al 31.12.11. Alla
base di tale statuizione vi era il riconoscimento in favore del lavoratore del
diritto di conservare in parte, anche dopo il suo ritorno in Italia, il trattamento
economico goduto nei periodi di lavoro in Germania, con le relative ripercussioni
sul TFR. Inoltre, i giudici d'appello attribuivano all'ex dirigente l'ulteriore somma
di euro 80.390,63 quale risarcimento del danno conseguente alla sua esclusione
dal piano di *stock option* che aveva previsto in favore d'una ristretta
cerchia di dipendenti, fra cui lo stesso

Per la cassazione della sentenza ricorre affidandosi a
sei motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

L'intimato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103
c.c. nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata
erroneamente riconosciuto in favore dell'odierno controricorrente il diritto di
conservare, anche dopo il ritorno in Italia, il trattamento retributivo estero
(goduto nei periodi di lavoro in Germania) costituito dalle voci "costo della vita"
(percentuale di differenziale tra il costo della vita tra i due paesi), "Indennità
per servizio all'estero" (correlata al disagio della piazza di destinazione) e
trattamento *ad personam* estero: obietta a riguardo che tale
trattamento non era da considerarsi come superminimo *ad personam*, bensì
come trattamento strettamente connesso alle contingenti modalità lavorative
presso la sede estera, sicché - a prescindere dalla sua natura retributiva o
risarcitoria - non poteva essere conservato, neppure parzialmente, al rientro in
Italia del dirigente.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 d.P.R.
n. 600/73 e dell'art. 2103 c.c., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui
l'impugnata sentenza ha quantificato i crediti retributivi in favore
calcolando delle differenze retributive nette, poi lordizzate, secondo le



R.G. n. 4645/13

aliquote fiscali e contributive vigenti in Italia al 31.12.04 anziché al 1°1.05 (come invece concordato dal CTU e dai CTP nel corso delle operazioni peritali). L'applicazione delle aliquote fiscali vigenti per l'anno d'imposta 2004 anziché di quelle vigenti per il 2005 (anno a partire dal quale erano stati riconosciuti i crediti retributivi del lavoratore, coincidente con il suo rientro in Italia) ha comportato - prosegue il ricorso - la violazione della disciplina fiscale e dello stesso principio di irriducibilità della retribuzione, cagionando un'ingiustificata locupletazione in favore del controricorrente, al punto che il risultato finale è stato quello di riconoscergli un trattamento netto al 1°1.05 superiore a quello netto spettante alla data del 31.12.04.

Il terzo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione delle clausole dei CCNL succedutisi nel tempo - oltre che degli artt. 1362 e ss. c.c. -, secondo cui gli emolumenti di carattere eccezionale, i rimborsi spese e i trattamenti previsti in caso di trasferimenti o missioni sono espunti dalla base di calcolo del TFR, a prescindere dalla natura retributiva o risarcitoria di tali trattamenti economici.

Il quarto motivo denuncia omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., per non avere la gravata pronuncia esaminato la struttura dell'indennità estero e della voce caro vita riguardo alla loro natura risarcitoria o retributiva.

Con il quinto motivo ci si duole di violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2349 c.c. e 806 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la propria competenza malgrado la clausola compromissoria contenuta nel regolamento del piano di *stock option*.

Con il sesto motivo ci si duole di vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni necessarie per l'esercizio da parte di _____ delle *stock option* per il 2005.

2.1. - Il primo motivo è infondato.

Tra pag. 13 e pag. 14 l'impugnata sentenza ha riconosciuto il diritto del lavoratore di conservare, anche dopo essere rientrato in Italia, il trattamento estero *ad personam* affermandone la natura di superminimo, come tale indicato nelle buste paga. Afferma la pronuncia gravata che tale trattamento è stato attribuito non per particolari disagiate modalità di svolgimento della prestazione all'estero, bensì quale corrispettivo dell'impegno personale e dell'elevata professionalità dimostrata dall'odierno controricorrente.



R.G. n. 4645/13

Si tratta di accertamento in fatto, correttamente motivato (sia pure sinteticamente) e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, oltre che conforme, nelle conclusioni tratte, al consolidato indirizzo di questa Corte Suprema (cfr., *ex allis*, Cass. n. 13405/13; Cass. n. 6563/09; Cass. n. 24875/05; Cass. n. 3278/04; Cass. n. 15656/01; Cass. n. 15414/2000), secondo il quale la natura retributiva del trattamento estero va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui si correli all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità indispensabile per prestare lavoro fuori dei confini nazionali.

Sempre in giurisprudenza è stato altresì precisato che il *discrimen* tra compenso del disagio e compenso della professionalità è rilevante ai soli fini della definitività o non dell'attribuzione patrimoniale allorché cessi la dislocazione all'estero (Cass. n. 475/89), non della natura retributiva, sussistente in entrambe le ipotesi. È stato, ancora, precisato: che il fatto che l'indennità in questione possa in alcune delle sue componenti assolvere ad una funzione risarcitoria delle maggiori spese sopportate all'estero e, allo stesso tempo, compensare per altre componenti le maggiori gravosità e i maggiori disagi della professionalità non fa venir meno il complessivo carattere retributivo della medesima indennità diretta a compensare il disagio morale ed ambientale della prestazione lavorativa svolta all'estero (cfr. Cass. n. 10272/91); che la corresponsione di una determinata somma con continuità, quale rimborso di spese necessarie incontrate dal lavoratore per svolgere la propria attività e quindi, sia pur indirettamente, per adempiere agli obblighi della prestazione lavorativa contrattuale, costituisce in genere elemento sufficiente a far ritenere il carattere retributivo di siffatta erogazione (in tal senso v. Cass. n. 8512/93) in quanto collegato in via sinallagmatica con la prestazione lavorativa, svolgendo siffatta erogazione una funzione di salvaguardia della retribuzione, vale a dire di adeguamento di questa alle maggiori spese in considerazioni delle condizioni ambientali in cui il lavoratore, dislocato all'estero, presta la propria attività. Per contro, il rimborso spese ha natura riparatoria e costituisce la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro ed è normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa, richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto a quella della retribuzione: le

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



R.G. n. 4645/13

erogazioni effettuate dal datore di lavoro hanno la natura di rimborso spese quando, non rivestendo i suddetti caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità), consistono nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente medesimo nell'interesse dell'imprenditore e non attinenti, perciò, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto (Cass. n. 13405/13 e n. 6563/09 cit.).

Per il resto le censure sollevate dalla ricorrente suggeriscono esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso si dilunga nell'opporre all'apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale *modus operandi* non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. (nel testo, applicabile *ratione temporis*, previgente rispetto alla novella di cui all'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge 7.8.2012 n. 134).

Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione alla luce del previgente testo dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perché a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l'unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l'accertamento eseguito (v., *ex aliis*, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.



R.G. n. 4645/13

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa Corte a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti e oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'*id quod plerumque accidit*, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma chiede una difforme valutazione degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

Né un ricorso per cassazione può enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti o deposizioni, vale a dire attraverso un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità.

Una volta stabilito in punto di fatto dai giudici di merito che si tratta d'un superminimo, vale a dire di emolumento per sua natura causalmente collegato alla specifica qualità soggettiva (intesa come sintesi della professionalità posseduta dal lavoratore) del dipendente, non resta che ribadire che esso, per costante giurisprudenza di questa S.C., è irriducibile ex art. 2103 c.c. (cfr. Cass. n. 4/15; Cass. n. 542/11; Cass. n. 4573/87; Cass. n. 1567/86; Cass. n. 5715/84).

Cosa diversa, ovviamente, è la questione (che, però, non viene in rilievo in questa sede) dell'eventuale assorbibilità d'un superminimo.

2.2. - Il secondo motivo va disatteso perché la determinazione delle ritenute fiscali attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello



R.G. n. 4645/13

tributario tra contribuente ed erario (cfr., *ex aliis*, Cass. n. 18044/15; Cass. n. 18477/14; Cass. n. 16489/14; Cass. n. 12566/14; Cass. n. 21010/13; Cass. n. 3525/13; Cass. n. 15349/2012; Cass. n. n. 19790/11), di guisa che il datore di lavoro non ha alcuna legittimazione ad agire riguardo al loro ammontare.

Quanto alle ritenute previdenziali, basti ricordare - sempre alla stregua della costante giurisprudenza innanzi menzionata - che il datore di lavoro può provvedervi soltanto nel caso (che qui non ricorre) di tempestivo pagamento ai sensi dell'art. 19 legge 4.4.52 n. 218.

2.3. - Il terzo motivo è infondato per ragioni analoghe a quelle già esposte nel precedente paragrafo 2.1.

Infatti, accertato che il trattamento economico per cui è causa aveva natura di superminimo (irriducibile), proprio perché tale esso risulta estraneo al novero delle voci (emolumenti di carattere eccezionale, rimborsi spese e trattamenti previsti in caso di trasferimenti o missioni) che il CCNL invocato in ricorso espunge dalla base di calcolo del TFR.

Dunque, in assenza di deroghe convenzionali ad opera delle parti collettive, si applica il criterio di cui all'art. 2120 c.c., che prevede l'inclusione nella base di computo di "... tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

2.4. - Il quarto motivo è infondato, perché alle pagine 15 e 16 la sentenza ha preso posizione a riguardo, affermando la natura retributiva dell'indennità estero.

Dunque, non si ravvisa alcun omesso esame.

2.5. - Il quinto motivo è infondato.

Si premetta che l'utilizzo delle *stock option* costituisce una particolare forma di distribuzione di azioni ai dipendenti.

Mentre grazie all'art. 2349 c.c. una società può, con delibera dell'assemblea straordinaria, assegnare utili ai propri dipendenti emettendo per lo stesso importo speciali categorie di azioni da assegnare loro individualmente, con l'art. 2441 co. 8° c.c. si consente che l'assemblea straordinaria deliberi un aumento di capitale e contestualmente conferisca ai lavoratori il diritto di sottoscrivere le corrispondenti azioni (solitamente ad un prezzo più basso).



R.G. n. 4645/13

In quest'ultimo ambito si inserisce quella forma atipica di distribuzione delle azioni che va sotto il nome di *stock option*: la società predispone piani nei quali riserva ai dipendenti (o anche soltanto ad una loro determinata categoria, oppure a singoli) la facoltà di esercitare un'opzione di acquisto di azioni della società medesima ad un prezzo bloccato ed entro una determinata scadenza.

In tal modo il lavoratore ha la possibilità di sottoscrivere azioni della società nel termine indicato dal piano (termine che non può essere modificato fino alla scadenza dell'opzione) e ad un prezzo fissato al momento dell'offerta.

La finalità è quella di incentivare la produttività e di fidelizzare i dipendenti, i quali a loro volta hanno la possibilità di realizzare una plusvalenza (che costituisce reddito da lavoro dipendente: cfr. Cass. n. 11214/11), che consiste nella differenza tra il valore di mercato che le azioni hanno maturato nel periodo in cui l'opzione era valida e il prezzo fissato al momento dell'offerta.

Si tratta, dunque, d'una diffusa forma di retribuzione mediante partecipazione agli utili, il che è consentito dall'art. 2099 ult. co. c.c.

Dunque, avendo le *stock option* natura retributiva, ogni controversia (fra la società e il suo dipendente) in ordine alla loro spettanza rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo il rito speciale, a meno che i contratti collettivi non la compromettano in arbitri (v. art. 806 c.p.c.).

Ma nel caso di specie la clausola compromissoria era contenuta semplicemente nel regolamento del piano di *stock option* (come si afferma nello stesso ricorso) e non nel contratto collettivo.

2.6. - Il sesto e ultimo motivo va disatteso perché in esso sostanzialmente si sollecita una rivisitazione nel merito delle risultanze istruttorie, peraltro senza neppure trascrivere il piano relativo all'esercizio delle *stock option* per evidenziarne l'inapplicabilità (per il 2005) all'odierno controricorrente.

Né a tal fine basta la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui il documento sia stato eventualmente depositato, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell'incarto processuale (v., ad es., Cass. n. 27228/14), il che nel caso in esame non è avvenuto.

3.1. - In conclusione il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.



R.G. n. 4645/13

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.100,00 di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 20.4.16.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Antonio Manna




Il Presidente

Dott. Pietro Venuti

Pietro Venuti

Giovanni Fazio



Giovanni Fazio